



**COMUNE DI MONTEFERRANTE**  
**PROVINCIA DI CHIETI**

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL  
25.03.2022 -

OGGETTO: variante puntuale al Piano Regolatore Esecutivo ( PRE ) - verifica  
assoggettabilità ambientale strategica ( VAS ) -

L'anno duemilaventidue, addì 25 del mese di marzo, alle ore 18,10 nella sala delle  
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
vennero oggi convocati, in seduta ordinaria e in prima convocazione, i componenti del  
Consiglio comunale. All'appello risultano:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
D'OTTAVIO PATRIZIA	X	
GIANNOBILE LUCIANO		X
CASCIATO SANDRO	X	
GIANNOBILE FRANCO	X	
GIANNOBILE PIETRO		X
AMBROSINI VALENTINA	X	
DI FABIO FRANCO	X	
SPINELLI LIDIA	X	
ZARLENGA GIOVANNI	X	
LALLO MARIO		X
AMBROSINI GABRIELLA	X	
	8	3

Assiste il Vice- Segretario Comunale Dr.ssa Di Stefano Anna il quale provvede alla  
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra D'Ottavio Patrizia, nella qualità di  
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto  
sopra indicato, posto all'ordine del giorno. La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Viste:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la nuova formulazione della sua parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)", così come introdotta dal DLgs 04 del 16 gennaio 2008;

**Vista** la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale";

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";

Considerato che il Comune di Monteferrante, sin dal 2019, ha avviato una procedura di approvazione degli atti progettuali funzionali alla realizzazione del nuovo COC, cofinanziato dalla Regione Abruzzo;

Tenuto conto che l'area individuata per la realizzazione del nuovo Centro Operativo Comunale ( COC ), rende necessaria l'adozione di una variante puntuale al PRE oltre che una nuova destinazione della categoria di tutela del Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 40/2014, e la definizione della procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 del Dlgs 152/06;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27.11.2021, con la quale:

- è stata adottata la variante puntuale al PRE;
- si è preso atto del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del DLGS n. 152/2006;
- si è dato atto che l'adozione della variante al PRE va intesa anche come atto propedeutico alla proposta di modifica del Piano Paesaggistico regionale;

Visto l'atto di Giunta Comunale n. 80 del 27.11.2021, con il quale è stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la realizzazione di un edificio destinato a nuovo C.O.C. in località Giardino, e che, nella stessa delibera sono stati individuate:

- Autorità Proponente: Giunta Municipale;
- Autorità Competente: Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
- Autorità Procedente: Consiglio Comunale;

Considerato che con la predetta deliberazione la Giunta comunale ha elencato, sulla scorta del Rapporto Preliminare, i Soggetti con competenza Ambientale ai quali, con nota n. 1995 del 09.12.2021, è stato trasmesso il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS per il rilascio di osservazioni, pareri e suggerimenti;

Visto il provvedimento n. 426 di prot. del 22.02.2022, con il quale l'Autorità competente, sulla scorta dei pareri, osservazioni e suggerimenti pervenuti, ha espresso parere sulla non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della Variante puntuale al PRE funzionale alla realizzazione del nuovo COC;

Ritenuto che il Consiglio comunale, quale Autorità procedente, deve dichiarare definitivamente la non assoggettabilità a VAS della Variante di che trattasi;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TU n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in modo palese;

### **DELIBERA**

Di prendere atto del provvedimento n. 426 di prot. del 22.02.2022 adottato dall'Arch. Di Bucchianico Rita, Autorità competente, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, e dichiarare la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ( VAS ) della Variante puntuale al PRE per la realizzazione del nuovo Centro Operativo Comunale (COC ), per tutte le ragioni indicate in narrativa.

Di conferire mandato all'Ufficio tecnico Comunale, peraltro individuato quale Autorità Competente, a che provveda, in esito alla presente deliberazione, ad inviare il presente atto, unitamente al citato provvedimento n. 426 di prot. del 22.02.2022, a tutti i soggetti con Competenze Ambientali coinvolti nel procedimento.

---

IL PRESIDENTE  
D'OTTAVIO PATRIZIA

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE  
DI STEFANO ANNA

---

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
ARCH. DI BUCCHIANICO RITA

---

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
SULMONETTI ANTONIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

( art. 124 TU n. 267/2000 )

n. \_\_\_\_\_ Registro delle Pubblicazioni –

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

lì, 31.03.2022

IL MESSO COMUNALE  
SULMONETTI ANTONIO

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA'**

IL MESSO COMUNALE  
VISTI GLI ATTI DI UFFICIO  
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Monteferrante, lì \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
SULMONETTI ANTONIO



# COMUNE DI MONTEFERRANTE

## PROVINCIA DI CHIETI

ALL-A)

C.A.P. 66040 Corso Umberto I° n° 42 - tel. e fax 0872-940354 - e.mail: comunemonteferrante@inwind.it  
Cod.Fisc.81001690692 P.Iva 00283850691 sito web: comune.monteferrante.ch.it - PEC: comune.monteferrante@pec.it

Prot. 426

addi, 22.02.2022

### DETERMINAZIONE

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

Variante puntuale al P.R.E. vigente del Comune di Monteferrante ai fini della realizzazione del nuovo COC.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VAS

(precedentemente individuata nel Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Monteferrante)

**Visto :**

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico;

**Visto:**

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la nuova formulazione della sua parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)", così come introdotta dal DLgs 04 del 16 gennaio 2008;

**Visto:**

il contenuto della Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale";

**Preso atto che:**



la REGIONE ABRUZZO, negli anni ha recepito gradualmente i contenuti della premessa direttiva comunitaria e disciplinato, a fini di migliore applicazione, la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica. attraverso i seguenti passaggi di regolamentazione, atti deliberativi di G.R., circolari e, inoltre, i seguenti e specifici pareri e provvedimenti:

- Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- Circolare 31/07/2008 "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi";
- Circolare 02/09/2008 "Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)";
- Circolare 18/12/2008 "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale";
- Circolare 17/12/2010 "Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS";
- Circolare 18/01/2011 "Competenze in materia di valutazione ambientale strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi";
- Parere del 13/12/2011 "Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di assoggettabilità – procedimento".

#### **Richiamati**

tutti gli atti propedeutici prodotti dall'A.C. funzionalmente alla definizione dell'iter progettuale che è finalizzato alla realizzazione del nuovo COC, puntualmente riportati nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27.11.2021 con la quale è stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per "per la realizzazione di un edificio destinato a nuovo C.O.C. in località Giardino", cui si rinvia;

#### **Atteso che:**

- a) il Comune di Monteferrante, sin dal 2019, ha avviato una procedura di approvazione degli atti progettuali funzionali alla realizzazione del nuovo COC, peraltro già finanziati dal competente Settore Protezione Civile della Regione (atti puntualmente richiamati nella citata Deliberazione di GM n. 80 del 27.11.2021) che, peraltro, avevano già determinato la convocazione di una prima conferenza dei servizi decisoria asincrona, rivelatasi, tuttavia, inidonea, per la mancata completezza degli atti inerenti la necessaria variante al PRE, prodotti sino a quel momento;
- b) il competente Settore il competente Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio del Servizio Regionale di Pianificazione Territoriale e Paesaggio (Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione) rilevava, pertanto, con ogni fondamento, con Nota Prot. n. 384 dell'1.03.2021, la necessità, che il Comune di Monteferrante, nelle more di quanto previsto dall'art. 10 della LUR, proprio in quanto si sarebbe trattato di istruire una ordinaria procedura di variante urbanistica al PRE, dovesse richiamarsi a tale riferimento di legge, affinché, dunque, assumesse le utili iniziative al fine di:
  - perfezionare, completandolo secondo le prescrizioni della legislazione vigente di riferimento, l'iter della procedura di variante (puntuale) avviata contestualmente

all'approvazione del progetto definitivo del nuovo COC (solo in data 24.10.20 con la Del. n. 26), ovvero adottando tutti gli adempimenti previsti per le ordinarie procedure di varianti urbanistiche ai piani come definite dall'art. 10 della LUR e successive modifiche e innovazioni introdotte dalla L.R. 29/20 e L.R. 1/21;

- delineare, ai fini del perfezionamento della variante, la contestuale proposta di nuova destinazione di zona del PRE dell'area in cui localizzare il COC, oltre che prospettare per l'area medesima anche una verosimile nuova destinazione della categoria di tutela del Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 40/2014;
- definire la procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 del Dlgs 152/06, tale da consentire di accertare la Assoggettabilità o meno della Variante in parola a VAS.

c) con Determina Dirigenziale d'incarico n. 55 del 02.09.2021, è stato conferito incarico all'Arch. Aldo Cilli per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS, nonché per la contestuale redazione della Variante al PRE vigente di Monteferrante per la realizzazione del nuovo C.O.C.;

d) che in data 14.09.2021, acquisita al Prot n. 1452/21 dell'Ente, il progettista rimetteva una prima bozza del Rapporto Preliminare e che, lo stesso, in data 25.11.2021, rimetteva la versione definitiva del medesimo Rapporto Preliminare, acquisito con nota di Prot. 1921/21 dell'Ente, il suddetto professionista, rimettendo, peraltro, unitamente ad esso, la documentazione tecnica funzionale a procedere alla Variante urbanistica al PRE di che trattasi;

e) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27.11.2021 è stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per " per la realizzazione di un edificio destinato a nuovo C.O.C. in località Giardino", e che nella stessa delibera sono stati individuati Autorità proponente, Autorità Procedente ed Autorità Competente per la Verifica di Assoggettabilità, come di seguito riportato:

- Autorità Proponente: Giunta Municipale;
- Autorità Competente: Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
- Autorità Procedente: Consiglio Comunale;

#### **Considerato che:**

con la stessa citata Deliberazione di Giunta Municipale n. 80, l'autorità competente ha individuato, sulla scorta del Rapporto Preliminare, i Soggetti con competenza Ambientale, inviando loro, in data 9.12.2021, con contestuale ed unico invio di cui alla Nota Prot. 001995/21, il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. del Dlgs 152/06;

#### **Preso atto che:**

tra i SCA destinatari della trasmissione del Rapporto Preliminare si sono espressi, solo i seguenti due Soggetti con Competenza Ambientale, ovvero:

- Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali pervenuto con Nota dell'11.01.2021 acquisita al Protocollo elettronico del Comune di Monteferrante in data 12.11.2022 con Prot. N. 125/21;
- ARTA Abruzzo, acquisita al Protocollo del Comune di Monteferrante con Nota Prot. n. 2045/21 del 27.12.2021;

#### **Visto:**

il contenuto del Parere espresso nel merito del Rapporto Preliminare di Valutazione della assoggettabilità a VAS di che trattasi, dal Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali (Prot. in uscita n. 0010587/22 dell'11.01.22), che si allega al presente atto integralmente e che, di seguito, si riporta fedelmente in corsivo:

*<Sulla scorta della documentazione in atti lo scrivente Servizio DPC002 – Ufficio VAS rilascia il seguente parere. Dall'impostazione della documentazione si evince che l'esigenza di dover modificare l'art. 48 delle NTA del PRE è strettamente legata alla necessità di dover realizzare un Centro Operativo all'esterno del centro abitato del Comune di Monteferrante e nello specifico in corrispondenza della p.lla 61 - Fg. 4.*

*La documentazione presentata è stata redatta nel rispetto dell'All. I alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, inoltre, non si riscontrano impatti sull'ambiente se non in fase di realizzazione dell'opera per i quali si chiede al Comune di adottare le misure idonee a limitarne gli impatti (limitazione delle polveri).>*

**Considerato che:**

a margine di detto parere viene raccomandato, al Comune di Monteferrante, di vigilare opportunamente in fase esecutiva di successiva realizzazione di limitare al massimo la produzione di polveri e la loro conseguente dispersione nociva per il contesto ambientale circostante;

**Visto:**

il contenuto del Parere espresso nel merito del Rapporto Preliminare di Valutazione della assoggettabilità a VAS di che trattasi, dall'ARTA Abruzzo (Protocollo ARTA N. 59910/21 dell'09.12.21 in ingresso), pervenuto al Comune di Monteferrante, che si allega al presente atto integralmente e che, di seguito, si riporta fedelmente in corsivo:

*<In relazione alla richiesta di verifica della assoggettabilità di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa e tenendo conto dei contenuti della Relazione tecnica allegata, si ritiene che quanto proposto non comporti impatti significativi sull'ambiente e, pertanto, possa non essere assoggettata alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.>*

**Valutato, altresì, che:**

in detto parere si richiama e si sottopone al Comune di Monteferrante la necessità di recepire sul proprio territorio i contenuti e produrre i consequenziali adempimenti derivanti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e dalla specifica L. R. in materia n. 23/2007 recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", redigendo apposita pianificazione che determini idonea classificazione acustica delle varie porzioni di territorio in coerenza con eventuali atti di revisione generale della pianificazione urbanistica del territorio;

**Considerato che:**

non sono pervenuti altri pareri, suggerimenti ed osservazioni nel merito del procedimento di che trattasi;

**Tenuto conto:**

del fatto che, parallelamente e pressochè contemporaneamente, il Comune di Monteferrante ha indetto una (seconda) conferenza di servizi decisoria, asincrona, funzionale alla valutazione ed alla acquisizione dei necessari pareri riferibili alla Variante puntuale al PRE di che trattasi, nell'ambito



della quale gli Enti coinvolti, aventi competenze ambientali, non hanno prodotto alcuna valutazione che inficiasse contenuti e conclusioni del Rapporto Ambientale;

**Considerato:**

- l'esame del contenuto del Rapporto Ambientale, la valutazione effettuata nel merito delle valutazioni in esso espresse;
- l'esame della documentazione acquisita agli atti, pervenuta sottoforma di contributi essenziali degli SCA e, come detto, nello specifico, gli aspetti evidenziati;
- il necessario rispetto dei tempi previsti dagli artt. 14 e 15 del Dlgs 152/06 ;

**DETERMINA**

- a) per quanto di stretta competenza tecnica e nelle more del conseguente pronunciamento della Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/06 e degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" di cui alle Linee Guida emanate dalla Regione Abruzzo, ed in particolare di quanto previsto al comma 3 del predetto articolo di legge, con il presente parere motivato:

**la NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**della Variante puntuale al PRE di Monteferrante, funzionale alla realizzazione del nuovo COC;**

- b) **recepisce** il contenuto delle raccomandazioni contenute nel parere espresso dal Settore Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, impegnandosi ad assicurare adeguata vigilanza sui lavori e impartendo idonee disposizioni, in fase di progettazione esecutiva degli stessi, a progettisti, direzione dei lavori ed esecutore delle opere al fine di contenere, in sede di cantierizzazione, la produzione e dispersione di polveri;
- c) **raccomanda**, all'autorità procedente (Consiglio Comunale) e, inoltre, all'Amministrazione Comunale, di programmare, al più presto, e rendere concretamente possibile la redazione di un Piano di classificazione acustica del territorio comunale da redigere in recepimento della legislazione sovraordinata, già richiamata, ed in auspicabile coerenza con la revisione della strumentazione urbanistica comunale di carattere generale;
- d) **provvede** alla trasmissione di copia del presente parere tecnico motivato di NON ASSOGGETTABILITA' al Consiglio Comunale, quale autorità procedente, affinché ne prenda atto e lo approvi con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale;
- e) **provvede**, altresì, alla trasmissione del presente Parere Tecnico motivato e della conseguente Delibera di Consiglio Comunale, individuato quale Autorità Procedente, con la quale si decreta la NON ASSOGGETTABILITA' a VAS della Variante di che trattasi, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale ed agli altri Enti locali territorialmente interessati, trasmettendo anche copia degli atti che formano i presupposti del provvedimento;
- f) **si impegna**, nei tempi e modi previsti, alla trasmissione del piano o programma (elaborati della Variante in parola) ed il relativo rapporto preliminare, insieme con il presente parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma, ovvero al Consiglio Comunale che adotta la Variante urbanistica puntuale di che trattasi;

g) si vincola, inoltre, nella sua duplice funzione di Autorità Competente e Responsabile di Ufficio Tecnico Comunale, a trasmettere, una volta concluso l'iter della predetta variante urbanistica, ovvero a valle del pronunciamento dell'Autorità Procedente, unitamente a tutta la documentazione riferibile ad essa e prodotta ai sensi dell'art. 10 della LUR 18/83, stante la natura specifica di tale iter e la conseguente necessità di dare avvio alla successiva procedura di variazione delle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 40/2014, al competente Ufficio Beni Ambientali e paesaggio del Servizio Pianificazione territoriale e Paesaggio - Direzione Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, la documentazione inerente l'intera verifica di non assoggettabilità a VAS come puntualmente richiamata nel precedente punto f);

h) si impegna, ancora, a pubblicare il presente atto, la conseguenziale Delibera da approvarsi in Consiglio Comunale, nonché l'intera documentazione inerente il complessivo svolgimento della procedura di non assoggettabilità di che trattasi, già sopra puntualmente richiamata, sul sito del Comune di Monteferrante, nonché sull'Albo Pretorio on line dello stesso Comune di Monteferrante.

L'autorità Competente

(individuata con Del. G.M. N. 80 del 27.11.2021)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monteferrante



Arch. Rita Di Bucchianico

*Rita Di Bucchianico*



# COMUNE DI MONTEFERRANTE

## PROVINCIA DI CHIETI

ALL-A)

C.A.P. 66040 Corso Umberto I° n° 42 - tel. e fax 0872-940354 - e.mail: comunemonteferrante@inwind.it  
Cod.Fisc.81001690692 P.Iva 00283850691 sito web: comune.monteferrante.ch.it - PEC: comune.monteferrante@pec.it

Prot. 426

addi, 22.02.2022

### DETERMINAZIONE

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

Variante puntuale al P.R.E. vigente del Comune di Monteferrante ai fini della realizzazione del nuovo COC.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VAS

(precedentemente individuata nel Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Monteferrante)

**Visto :**

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico;

**Visto:**

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la nuova formulazione della sua parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)", così come introdotta dal DLgs 04 del 16 gennaio 2008;

**Visto:**

il contenuto della Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale";

**Preso atto che:**



la REGIONE ABRUZZO, negli anni ha recepito gradualmente i contenuti della premessa direttiva comunitaria e disciplinato, a fini di migliore applicazione, la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica. attraverso i seguenti passaggi di regolamentazione, atti deliberativi di G.R., circolari e, inoltre, i seguenti e specifici pareri e provvedimenti:

- Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- Circolare 31/07/2008 "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi";
- Circolare 02/09/2008 "Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)";
- Circolare 18/12/2008 "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale";
- Circolare 17/12/2010 "Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS";
- Circolare 18/01/2011 "Competenze in materia di valutazione ambientale strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi";
- Parere del 13/12/2011 "Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di assoggettabilità – procedimento".

#### **Richiamati**

tutti gli atti propedeutici prodotti dall'A.C. funzionalmente alla definizione dell'iter progettuale che è finalizzato alla realizzazione del nuovo COC, puntualmente riportati nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27.11.2021 con la quale è stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per "per la realizzazione di un edificio destinato a nuovo C.O.C. in località Giardino", cui si rinvia;

#### **Atteso che:**

- a) il Comune di Monteferrante, sin dal 2019, ha avviato una procedura di approvazione degli atti progettuali funzionali alla realizzazione del nuovo COC, peraltro già finanziati dal competente Settore Protezione Civile della Regione (atti puntualmente richiamati nella citata Deliberazione di GM n. 80 del 27.11.2021) che, peraltro, avevano già determinato la convocazione di una prima conferenza dei servizi decisoria asincrona, rivelatasi, tuttavia, inidonea, per la mancata completezza degli atti inerenti la necessaria variante al PRE, prodotti sino a quel momento;
- b) il competente Settore il competente Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio del Servizio Regionale di Pianificazione Territoriale e Paesaggio (Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione) rilevava, pertanto, con ogni fondamento, con Nota Prot. n. 384 dell'1.03.2021, la necessità, che il Comune di Monteferrante, nelle more di quanto previsto dall'art. 10 della LUR, proprio in quanto si sarebbe trattato di istruire una ordinaria procedura di variante urbanistica al PRE, dovesse richiamarsi a tale riferimento di legge, affinché, dunque, assumesse le utili iniziative al fine di:
  - perfezionare, completandolo secondo le prescrizioni della legislazione vigente di riferimento, l'iter della procedura di variante (puntuale) avviata contestualmente

all'approvazione del progetto definitivo del nuovo COC (solo in data 24.10.20 con la Del. n. 26), ovvero adottando tutti gli adempimenti previsti per le ordinarie procedure di varianti urbanistiche ai piani come definite dall'art. 10 della LUR e successive modifiche e innovazioni introdotte dalla L.R. 29/20 e L.R. 1/21;

- delineare, ai fini del perfezionamento della variante, la contestuale proposta di nuova destinazione di zona del PRE dell'area in cui localizzare il COC, oltre che prospettare per l'area medesima anche una verosimile nuova destinazione della categoria di tutela del Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 40/2014;
- definire la procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 del Dlgs 152/06, tale da consentire di accertare la Assoggettabilità o meno della Variante in parola a VAS.

c) con Determina Dirigenziale d'incarico n. 55 del 02.09.2021, è stato conferito incarico all'Arch. Aldo Cilli per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS, nonché per la contestuale redazione della Variante al PRE vigente di Monteferrante per la realizzazione del nuovo C.O.C.;

d) che in data 14.09.2021, acquisita al Prot n. 1452/21 dell'Ente, il progettista rimetteva una prima bozza del Rapporto Preliminare e che, lo stesso, in data 25.11.2021, rimetteva la versione definitiva del medesimo Rapporto Preliminare, acquisito con nota di Prot. 1921/21 dell'Ente, il suddetto professionista, rimettendo, peraltro, unitamente ad esso, la documentazione tecnica funzionale a procedere alla Variante urbanistica al PRE di che trattasi;

e) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27.11.2021 è stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per " per la realizzazione di un edificio destinato a nuovo C.O.C. in località Giardino", e che nella stessa delibera sono stati individuati Autorità proponente, Autorità Procedente ed Autorità Competente per la Verifica di Assoggettabilità, come di seguito riportato:

- Autorità Proponente: Giunta Municipale;
- Autorità Competente: Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
- Autorità Procedente: Consiglio Comunale;

#### **Considerato che:**

con la stessa citata Deliberazione di Giunta Municipale n. 80, l'autorità competente ha individuato, sulla scorta del Rapporto Preliminare, i Soggetti con competenza Ambientale, inviando loro, in data 9.12.2021, con contestuale ed unico invio di cui alla Nota Prot. 001995/21, il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. del Dlgs 152/06;

#### **Preso atto che:**

tra i SCA destinatari della trasmissione del Rapporto Preliminare si sono espressi, solo i seguenti due Soggetti con Competenza Ambientale, ovvero:

- Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali pervenuto con Nota dell'11.01.2021 acquisita al Protocollo elettronico del Comune di Monteferrante in data 12.11.2022 con Prot. N. 125/21;
- ARTA Abruzzo, acquisita al Protocollo del Comune di Monteferrante con Nota Prot. n. 2045/21 del 27.12.2021;

#### **Visto:**

il contenuto del Parere espresso nel merito del Rapporto Preliminare di Valutazione della assoggettabilità a VAS di che trattasi, dal Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali (Prot. in uscita n. 0010587/22 dell'11.01.22), che si allega al presente atto integralmente e che, di seguito, si riporta fedelmente in corsivo:

*<Sulla scorta della documentazione in atti lo scrivente Servizio DPC002 – Ufficio VAS rilascia il seguente parere. Dall'impostazione della documentazione si evince che l'esigenza di dover modificare l'art. 48 delle NTA del PRE è strettamente legata alla necessità di dover realizzare un Centro Operativo all'esterno del centro abitato del Comune di Monteferrante e nello specifico in corrispondenza della p.lla 61 - Fg. 4.*

*La documentazione presentata è stata redatta nel rispetto dell'All. I alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, inoltre, non si riscontrano impatti sull'ambiente se non in fase di realizzazione dell'opera per i quali si chiede al Comune di adottare le misure idonee a limitarne gli impatti (limitazione delle polveri).>*

**Considerato che:**

a margine di detto parere viene raccomandato, al Comune di Monteferrante, di vigilare opportunamente in fase esecutiva di successiva realizzazione di limitare al massimo la produzione di polveri e la loro conseguente dispersione nociva per il contesto ambientale circostante;

**Visto:**

il contenuto del Parere espresso nel merito del Rapporto Preliminare di Valutazione della assoggettabilità a VAS di che trattasi, dall'ARTA Abruzzo (Protocollo ARTA N. 59910/21 dell'09.12.21 in ingresso), pervenuto al Comune di Monteferrante, che si allega al presente atto integralmente e che, di seguito, si riporta fedelmente in corsivo:

*<In relazione alla richiesta di verifica della assoggettabilità di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa e tenendo conto dei contenuti della Relazione tecnica allegata, si ritiene che quanto proposto non comporti impatti significativi sull'ambiente e, pertanto, possa non essere assoggettata alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.>*

**Valutato, altresì, che:**

in detto parere si richiama e si sottopone al Comune di Monteferrante la necessità di recepire sul proprio territorio i contenuti e produrre i consequenziali adempimenti derivanti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e dalla specifica L. R. in materia n. 23/2007 recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", redigendo apposita pianificazione che determini idonea classificazione acustica delle varie porzioni di territorio in coerenza con eventuali atti di revisione generale della pianificazione urbanistica del territorio;

**Considerato che:**

non sono pervenuti altri pareri, suggerimenti ed osservazioni nel merito del procedimento di che trattasi;

**Tenuto conto:**

del fatto che, parallelamente e pressochè contemporaneamente, il Comune di Monteferrante ha indetto una (seconda) conferenza di servizi decisoria, asincrona, funzionale alla valutazione ed alla acquisizione dei necessari pareri riferibili alla Variante puntuale al PRE di che trattasi, nell'ambito

della quale gli Enti coinvolti, aventi competenze ambientali, non hanno prodotto alcuna valutazione che inficiasse contenuti e conclusioni del Rapporto Ambientale;

**Considerato:**

- l'esame del contenuto del Rapporto Ambientale, la valutazione effettuata nel merito delle valutazioni in esso espresse;
- l'esame della documentazione acquisita agli atti, pervenuta sottoforma di contributi essenziali degli SCA e, come detto, nello specifico, gli aspetti evidenziati;
- il necessario rispetto dei tempi previsti dagli artt. 14 e 15 del Dlgs 152/06 ;

**DETERMINA**

- a) per quanto di stretta competenza tecnica e nelle more del conseguente pronunciamento della Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/06 e degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" di cui alle Linee Guida emanate dalla Regione Abruzzo, ed in particolare di quanto previsto al comma 3 del predetto articolo di legge, con il presente parere motivato:

**la NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**della Variante puntuale al PRE di Monteferrante, funzionale alla realizzazione del nuovo COC;**

- b) **recepisce** il contenuto delle raccomandazioni contenute nel parere espresso dal Settore Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, impegnandosi ad assicurare adeguata vigilanza sui lavori e impartendo idonee disposizioni, in fase di progettazione esecutiva degli stessi, a progettisti, direzione dei lavori ed esecutore delle opere al fine di contenere, in sede di cantierizzazione, la produzione e dispersione di polveri;
- c) **raccomanda**, all'autorità procedente (Consiglio Comunale) e, inoltre, all'Amministrazione Comunale, di programmare, al più presto, e rendere concretamente possibile la redazione di un Piano di classificazione acustica del territorio comunale da redigere in recepimento della legislazione sovraordinata, già richiamata, ed in auspicabile coerenza con la revisione della strumentazione urbanistica comunale di carattere generale;
- d) **provvede** alla trasmissione di copia del presente parere tecnico motivato di NON ASSOGGETTABILITA' al Consiglio Comunale, quale autorità procedente, affinché ne prenda atto e lo approvi con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale;
- e) **provvede**, altresì, alla trasmissione del presente Parere Tecnico motivato e della conseguente Delibera di Consiglio Comunale, individuato quale Autorità Procedente, con la quale si decreta la NON ASSOGGETTABILITA' a VAS della Variante di che trattasi, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale ed agli altri Enti locali territorialmente interessati, trasmettendo anche copia degli atti che formano i presupposti del provvedimento;
- f) **si impegna**, nei tempi e modi previsti, alla trasmissione del piano o programma (elaborati della Variante in parola) ed il relativo rapporto preliminare, insieme con il presente parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma, ovvero al Consiglio Comunale che adotta la Variante urbanistica puntuale di che trattasi;

g) si vincola, inoltre, nella sua duplice funzione di Autorità Competente e Responsabile di Ufficio Tecnico Comunale, a trasmettere, una volta concluso l'iter della predetta variante urbanistica, ovvero a valle del pronunciamento dell'Autorità Procedente, unitamente a tutta la documentazione riferibile ad essa e prodotta ai sensi dell'art. 10 della LUR 18/83, stante la natura specifica di tale iter e la conseguente necessità di dare avvio alla successiva procedura di variazione delle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 40/2014, al competente Ufficio Beni Ambientali e paesaggio del Servizio Pianificazione territoriale e Paesaggio - Direzione Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, la documentazione inerente l'intera verifica di non assoggettabilità a VAS come puntualmente richiamata nel precedente punto f);

h) si impegna, ancora, a pubblicare il presente atto, la conseguenziale Delibera da approvarsi in Consiglio Comunale, nonché l'intera documentazione inerente il complessivo svolgimento della procedura di non assoggettabilità di che trattasi, già sopra puntualmente richiamata, sul sito del Comune di Monteferrante, nonché sull'Albo Pretorio on line dello stesso Comune di Monteferrante.

L'autorità Competente

(individuata con Del. G.M. N. 80 del 27.11.2021)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monteferrante



Arch. Rita Di Bucchianico

*Rita Di Bucchianico*